Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 3 ottobre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Gioi.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza consiliare del comune di Gioi sorgevano forti ed insanabili contrasti che compromettevano il normale funzionamento dell'ente.

In tale situazione il civico consesso non riusciva infatti a provvedere all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per il 1973, il cui schema era stato predisposto dalla giunta municipale.

La riunione consiliare del 24 marzo 1973 riusciva infruttuosa.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, la competente sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento 28 aprile 1973, n. 5, notificato a tutti i consiglieri comunali, disponeva la convocazione d'ufficio di quell'organo per il 12 maggio 1973 con l'esplicita diffida che, trascorso infruttuosamente il termine di giorni dieci dalla predetta data, sarebbero stati promossi i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4, comma quinto, della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Neppure tale tentativo, però, conseguiva l'effetto voluto, in quanto le riunioni consiliari del 12 e 19 maggio c.a. andavano deserte.

Essendo decorso infruttuosamente il termine perentorio assegnato al consiglio comunale di Gioi, la sezione decentrata di controllo regionale, con decisione 1° giugno 1973, n. 10, ha nominato, ai sensi del quinto comma del citato art. 4 della legge 1969, n. 964, apposito commissario ai fini della deliberazione del bilancio.

Il prefetto ha quindi proposto lo scioglimento del suddetto consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che, nonostante la formale diffida dell'organo di controllo, il suddetto consiglio comunale non ha adempiuto all'obbligo di approvare il bilancio 1973 nei termini fissati dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964 e prorogati dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Tale inadempienza comporta, ai sensi delle suddette disposizioni di legge, lo scioglimento del consiglio comunale.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 26 luglio 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gioi ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del rag. Italo Paolillo.

Roma, addì 12 settembre 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Gioi (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1973, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 luglio 1973,

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, numero 964; 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gioi (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Italo Paolillo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1973

LEONE

TAVIANI

(11367)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comunale di Abbadia S. Salvatore.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 maggio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il territorio comunale di Abbadia S. Salvatore, in ampliamento del vincolo precedente dell'Amiata;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Abbadia S. Salvatore;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché la bellissima, incontaminata valle del Paglia che si inserisce tra i due punti focali della rocca di Radicofani e della vetta dell'Amiata, costituisce un quadro naturale di notevole interesse ed ha suggerito l'esigenza di riconoscere la particolare importanza di questa continuità naturale.

Partendo dalla strada dell'Amiata, comprendendo il centro storico di Abbadia San Salvatore, il vincolo include la zona in declivio, raramente coltivata e solcata dai diversi torrenti che scendono fino al Paglia; si tratta di un insieme naturale di singolare rilevanza, sia per la conformazione orografica, sia per la bellezza delle visuali panoramiche di godimento pubblico, di cui la più importante è quella che si gode dalla strada statale Cassia.

Il vincolo quindi tende ad unificare i due precedenti vincoli; uno comprende la vetta dell'Amiata, al di sopra della strada provinciale omonima e l'altro, che culminando con il centro storico di Radicofani, scende fino al fiume Paglia;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Abbadia San Salvatore ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla strada provinciale dell'Amiata, al limite tra il comune di Castiglion d'Orcia ed Abbadia S. Salvatore, scendendo verso sud lungo la strada stessa, fino al limite con il comune di Piancastagnaio. Segue quindi il confine del comune ad est, lungo il fosso Minestrone, fino alla confluenza col fiume Paglia. Si segue tale fiume verso nord, lungo la delimitazione con il comune di Radicofani, fino alla intersezione con una linea (delimitante il vincolo a nord) equidistante m. 200 dalla strada, che dalle Conie si ricongiunge con la strada provinciale dell'Amiata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Abbadia S. Salvatore provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 giugno 1973

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
VALITUTTI

Il Ministro per il turismo e spettacolo
BADINI CONFALONIERI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosettantuno (1971), il giorno 18 del mese di maggio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena, via di Città n. 140) la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) ABBADIA S. SALVATORE — Proposta di ampliamento del vincolo dell'Amiata.

(*Omissis*).

La commissione, pertanto, a maggioranza (contrario il sindaco), propone l'apposizione del vincolo nella zona così delimitata: dalla strada provinciale dell'Amiata, al limite tra il comune di Castiglione d'Orcia ed Abbadia S. Salvatore, scendendo verso sud lungo la strada stessa, fino al limite con il comune di Piancastagnaio. Segue quindi il confine del comune ad est, lungo il fosso Minestrone, fino alla confluenza del fiume Paglia. Si segue tale fiume verso nord, lungo la delimitazione con il comune di Radicofani, fino all'intersezione con una linea (delimitante il vincolo a nord) equidistante m. 200 dalla strada, che dalle Conie si ricongiunge con la strada provinciale dell'Amiata.

(*Omissis*).

(11419)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1973.

Modifica del decreto ministeriale 25 novembre 1972 relativo al contingente del personale straordinario da assumere, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per l'espletamento di mansioni della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 25 cpv. della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1973, al registro n. 1, foglio n. 79, con il quale è stato determinato, per l'esercizio finanziario 1973, il contingente del personale straordinario da assumere ai sensi degli articoli 1 e 3 del sopramenzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 276;

Ritenuto di dover modificare il testo dell'art. 1, terzo comma, di cui al decreto ministeriale sopracitato, precisando che delle previste 15 unità da assumere per l'espletamento di mansioni di archivio o stenodattilografia n. 10 unità dovranno essere assunte con mansioni di stenodattilografia e n. 5 con mansioni di archivio;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione espresso nell'adunanza del 12 giugno 1973;

Decreta:

L'art. 1, terzo comma, del decreto ministeriale 25 novembre 1972 è sostituito dal seguente:

n. 15 unità da assumere per l'espletamento di mansioni della carriera esecutiva di cui n. 5 con mansioni di archivio e n. 10 con mansioni di stenodattilografia, in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Roma, addì 12 giugno 1973

Il Ministro: BADINI CONFALONIERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1973
Registro n. 3, foglio n. 74

(11425)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1973.

Assegnazione agli uffici dei milletrecento posti di coadiutore giudiziario aumentati nel ruolo organico dal 1° luglio 1973.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, recante, tra l'altro, disposizioni per l'aumento del ruolo organico del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari;

Visto l'art. 1, primo comma, del citato decreto che fissa in milletrecento posti l'aumento per l'anno 1973;

Esaminate le esigenze degli uffici e tenuto conto degli indici di lavoro in rapporto alla consistenza degli organici dei magistrati e dei funzionari di cancelleria e segreteria;

Visto l'art. 1, ultimo comma, del summenzionato decreto;

Decreta:

I milletrecento posti di coadiutore dattilografo giudiziario, recati in aumento nell'anno 1973 nel ruolo organico di detto personale in virtu del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, sono assegnati, a decorrere dal 1° luglio 1973, ai seguenti uffici nel numero a fianco di ciascuno di essi segnato:

	Numero dei posti
Ministero di grazia e giustizia	50
Consiglio superiore della magistratura	6
Corte di cassazione	13
Procura generale presso la Corte di cassazione	5
Tribunale superiore acque pubbliche	1
Corti di appello:	
Ancona	4
Bari	5
Bologna	4
Brescia	4
Cagliari	6
Caltanissetta	3
Catania	5
Catanzaro	6
Firenze	6
Genova	5
L'Aquila	3
Lecce	3
Messina	4
Milano	12
Napoli	15
Palermo	8
Perugia	3
Potenza	2
Roma	18
Torino	8
Trento	3
Trieste	4
Venezia	5
Sezioni di:	
Campobasso	1
Salerno	2

Procure generali della Repubblica presso le corti di appello:

	Numero dei posti
Ancona	1
Bari	2
Bologna	2
Brescia	1
Cagliari	2
Caltanissetta	1
Catania	2
Catanzaro	2
Firenze	2
Genova	2
L'Aquila	2
Lecce	1
Messina	1
Milano	5
Napoli	6
Palermo	3
Perugia	1
Potenza	1
Roma	7
Torino	3
Trento	2
Trieste	2
Venezia	2
Sezioni di:	
Campobasso	1
Salerno	1

Tribunali:

	Numero dei posti
Acqui Terme	1
Agrigento	2
Alba	1
Alessandria	2
Ancona	2
Aosta	1
Arezzo	1
Ariano Irpino	1
Ascoli Piceno	1
Asti	2
Avellino	2
Avezzano	2
Bari	7
Bassano del Grappa	1
Belluno	1
Benevento	2
Bergamo	3
Biella	1
Bologna	6
Bolzano	4
Brescia	4
Brindisi	1
Busto Arsizio	1
Cagliari	4
Caltagirone	1
Caltanissetta	2
Camerino	1
Campobasso	1
Casale Monferrato	1
Cassino	2
Castrovillari	1
Catania	8
Catanzaro	2
Chiavari	1
Chieti	2
Civitavecchia	1
Como	2
Cosenza	2
Crema	1
Cremona	1
Crotone	1
Cuneo	1
Enna	1
Fermo	1
Ferrara	2
Firenze	5
Foggia	4
Forlì	2
Frosinone	2
Genova	13
Gorizia	2
Grosseto	2
Imperia	1
Isernia	2
Ivrea	1
Lagonegro	2
Lamezia Terme	1
Lanciano	1
Lanusei	1
L'Aquila	2
Larino	1
La Spezia	2
Latina	2
Lecce	6
Lecco	1
Livorno	2
Locri	1
Lodi	1
Lucca	2
Lucera	1
Macerata	1
Mantova	2
Marsala	1
Massa	1
Matera	1
Melfi	1
Messina	6
Milano	30
Mistretta	1
Modena	2
Modica	1
Mondovì	1
Montepulciano	1
Monza	5
Napoli	30
Nicosia	1
Novara	2
Nuoro	2
Oristano	2
Orvieto	1
Padova	3
Palermo	12
Palmi	1
Paola	1
Parma	2

	Numero dei posti
Patti	1
Pavia	1
Perugia	2
Pesaro	2
Pescara	2
Piacenza	2
Pinerolo	1
Pisa	2
Pistoia	1
Pordenone	1
Potenza	1
Prato	1
Ragusa	2
Ravenna	2
Reggio di Calabria	4
Reggio nell'Emilia	2
Rieti	1
Rimini	1
Roma	30
Rossano	1
Rovereto	1
Rovigo	1
Sala Consilina	1
Salerno	5
Saluzzo	1
San Remo	1
Sant'Angelo dei Lombardi	1
Santa Maria Capua Vetere	4
Sassari	3
Savona	2
Sciacca	1
Siena	2
Siracusa	3
Sondrio	2
Spoleto	1
Sulmona	1
Taranto	3
Tempio Pausania	1
Teramo	2
Terni	2
Tolmezzo	1
Torino	18
Tortona	1
Trani	2
Trapani	1
Trento	1
Treviso	2
Trieste	5
Udine	1
Urbino	1
Vallo della Lucania	1
Varese	2
Vasto	1
Velletri	2
Venezia	5
Verbania	1
Vercelli	1
Verona	2
Vibo Valentia	2
Vicenza	2
Vigevano	1
Viterbo	2
Voghera	1

Procure della Repubblica presso i tribunali:

	Numero dei posti
Agrigento	1
Alessandria	1
Arezzo	1
Ascoli Piceno	1
Avellino	1
Avezzano	1
Bari	2
Belluno	1
Benevento	1
Bergamo	1
Bologna	2
Bolzano	1
Brescia	1
Busto Arsizio	1
Cagliari	2
Caltanissetta	1
Campobasso	1
Cassino	1
Castrovillari	1
Catania	3
Catanzaro	1
Chieti	1
Civitavecchia	1
Como	1
Cosenza	1
Cremona	1
Crotone	1
Cuneo	1
Enna	1
Fermo	1
Ferrara	1
Firenze	3
Foggia	1
Forlì	1
Frosinone	1
Genova	4
Gorizia	1
Grosseto	1
Imperia	1
Isernia	1
Lamezia Terme	1
Lanciano	1
Lanusei	1
L'Aquila	1
La Spezia	1
Latina	1
Lecce	1
Lecco	1
Livorno	1
Locri	1
Lodi	1
Lucca	1
Macerata	1
Mantova	1
Marsala	1
Massa	1
Matera	1
Messina	2
Milano	7
Modena	1
Monza	1

	Numero dei posti
Napoli	10
Novara	1
Nuoro	1
Oristano	1
Padova	1
Palermo	6
Palmi	1
Parma	1
Pavia	1
Perugia	1
Pesaro	1
Piacenza	1
Pisa	1
Pistoia	1
Potenza	1
Prato	1
Ragusa	1
Ravenna	1
Reggio di Calabria	2
Reggio nell'Emilia	1
Rieti	1
Rimini	1
Roma	10
Rovigo	1
Salerno	2
San Remo	1
Santa Maria Capua Vetere	3
Sassari	1
Savona	1
Siena	1
Siracusa	1
Sondrio	1
Sulmona	1
Taranto	2
Teramo	1
Termini Imerese	1
Torino	5
Trani	1
Trapani	1
Trento	1
Treviso	1
Trieste	1
Udine	1
Varese	1
Velletri	1
Venezia	1
Verbania	1
Vercelli	1
Vibo Valentia	1
Vicenza	1
Viterbo	1
Voghera	1

Tribunali per i minorenni:

Ancona	1
Bari	2
Bologna	2
Brescia	1
Cagliari	1
Caltanissetta	1
Catania	1
Catanzaro	1
Firenze	2
Genova	1
Lecce	2
Messina	1
Milano	2
Napoli	2
Palermo	1
Roma	2
Salerno	1
Torino	1
Trento	1
Trieste	1
Venezia	1

Procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni:

Ancona	1
Bari	1
Bologna	1
Brescia	1
Cagliari	1
Caltanissetta	1
Catania	1
Catanzaro	1
Firenze	1
Genova	1
Lecce	1
Messina	1
Milano	1
Napoli	1
Palermo	1
Roma	1
Salerno	1
Torino	1
Trento	1
Trieste	1
Venezia	1

Preture:

Abbadia San Salvatore	1
Acerenza	1
Agrigento	1
Aidone	1
Alba	1
Albano Laziale	1
Ales	1
Alessandria	1
Alghero	1
Amandola	1
Amantea	1
Amatrice	1
Aosta	1
Aragona	1
Arena	1
Arsoli	1
Ascoli Piceno	1
Ascoli Satriano	1
Asti	1
Atina	1
Aversa	1
Avezzano	1

	Numero dei posti
Avigliano	1
Badolato	1
Bari	1
Barrafranca	1
Bella	1
Belvedere Marittimo	1
Bergamo	1
Biella	1
Bitti	1
Bobbio	1
Bologna	4
Bonefro	1
Bonorva	1
Borbona	1
Borgia	1
Borgo San Lorenzo	1
Bosa	1
Brescia	1
Bressanone	1
Busachi	1
Butera	1
Cagliari	1
Calabritto	1
Calitri	1
Caltanissetta	1
Cammarata	1
Campana	1
Canale	1
Cantalupo nel Sannio	1
Cantù	1
Capestrano	1
Capracotta	1
Capriati a Volturno	1
Cariati	1
Carovilli	1
Casacalenda	1
Casale Monferrato	1
Caserta	1
Casoli	1
Castellammare di Stabia	1
Castelnuovo della Daunia	1
Castel San Vincenzo	1
Casteltermini	1
Castelvetrano	1
Castiglione Messer Marino	1
Castropignano	1
Catignano	1
Ceccano	1
Celano	1
Cerreto Sannita	1
Cesena	1
Cetraro	1
Chiavari	1
Chiusano di San Domenico	1
Chivasso	1
Ciminna	1
Cingoli	1
Ciriè	1
Città della Pieve	1
Cittanova	1
Civitacampomarano	1
Civitavecchia	1
Civitella Roveto	1
Colle Sannita	1
Cosenza	1
Davoli	1
Demonte	1
Desio	1
Dogliani	1
Dolo	1
Empoli	1
Favara	1
Fiera di Primiero	1
Filadelfia	1
Firenze	5
Fivizzano	1
Foligno	1
Fondo	1
Forlì	1
Forlì del Sannio	1
Frattamaggiore	1
Frosolone	1
Gaeta	1
Gavoi	1
Genova	4
Genzano di Lucania	1
Giarre	1
Gissi	1
Grammichele	1
Guardiagrele	1
Guglionesi	1
Iglesias	1
Ivrea	1
Jerzu	1
Lacedonia	1
Lama dei Peligni	1
Langhirano	1
Laureana di Borrello	1
Laurenzana	1
Lecce	1
Legnago	1
Legnano	1
Lercara Friddi	1
Lonato	1
Lucca	1
Lungro	1
Macerata Feltria	1
Maida	1
Malè	1
Marano di Napoli	1
Marsico Nuovo	1
Matelica	1
Matera	1
Menfi	1
Mestre	1
Mezzojuso	1
Milano	36
Modena	1
Mogoro	1
Moncalieri	1
Monsummano Terme	1
Montagano	1
Montalto delle Marche	1
Montalto Uffugo	1
Montefalco	1
Montemaggiore Belsito	1

	Numero dei posti
Montereale	1
Monza	3
Morcone	1
Mormanno	1
Muravera	1
Muro Lucano	1
Napoli	24
Naro	1
Nicotera	1
Nocera Tirinese	1
Norcia	1
Novafeltria	1
Nulvi	1
Nuoro	1
Offida	1
Oppido Mamertina	1
Orani	1
Oriolo	1
Oristano	1
Orsara di Puglia	1
Orsogna	1
Padova	1
Palata	1
Palazzolo Acreide	1
Palermo	2
Palma di Montechiaro	1
Palmi	1
Pantelleria	1
Parma	1
Pavia	1
Perosa Argentina	1
Pescia	1
Pescopagano	1
Piacenza	1
Piombino	1
Pisa	1
Pisticci	1
Pistoia	2
Poggibonsi	1
Poppi	1
Portici	1
Postiglione	1
Pozzomaggiore	1
Pozzuoli	1
Prato	1
Pratola Peligna	1
Prizzi	1
Procida	1
Pula	1
Racalmuto	1
Ragusa	1
Regalbuto	1
Reggio nell'Emilia	1
Riccia	1
Rimini	1
Roccamonfina	1
Rocca Sinibalda	1
Roma	40
Rotondella	1
Rovereto	1
Salerno	2
San Bartolomeo in Galdo	1
San Benedetto del Tronto	1
San Demetrio Corone	1
San Demetrio ne' Vestini	1
San Giovanni in Fiore	1
San Mauro Forte	1
San Nicolò Gerrei	1
San Severinio Marche	1
San Sosti	1
Santa Caterina Villarmosa	1
Sant'Agata de' Goti	1
Santa Margherita di Belice	1
Sant'Anastasia	1
Sant'Angelo a Fasanella	1
Sant'Arcangelo	1
Santa Severina	1
Santo Stefano Belbo	1
Saronno	1
Savelli	1
Savona	1
Seneghe	1
Senigallia	1
Serracapriola	1
Seramanna	1
Serra San Bruno	1
Seui	1
Siena	1
Siniscola	1
Sinopoli	1
Sommatino	1
Soriano Calabro	1
Sorrento	1
Sortino	1
Soveria Mannelli	1
Spinazzola	1
Spoleto	1
Squillace	1
Staiti	1
Taranto	1
Teramo	1
Terni	1
Terracina	1
Terralba	1
Thiesi	1
Tiriolo	1
Torino	12
Torre Annunziata	1
Torre de' Passeri	1
Tortolì	1
Tortona	1
Trasacco	1
Treviglio	1
Trieste	2
Trivento	1
Troina	1
Valguarnera Carrapepe	1
Vallo della Lucania	1
Vasto	1
Venasca	1
Venezia	1
Ventimiglia	1
Verbania	1
Vergato	1
Verona	1

	Numero dei posti
Vieste	1
Vietri di Potenza	1
Vigevano	1
Villacidro	1
Villarosa	1
Villa Santa Maria	1
Viterbo	1
Vitulano	1
Vizzini	1
Volturata Appula	1
Totale	1.300

Roma, addì 25 luglio 1973

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1973
Registro n. 297, foglio n. 33

(11481)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1973.

Sostituzione del vice presidente del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 30 marzo 1967), recante disposizioni sull'assicurazione ed il finanziamento di crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 27 giugno 1967), concernente l'ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 24 agosto 1972), con il quale il professore Stefano Lionetti, direttore generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero, è stato nominato vice presidente del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Considerato che il prof. Stefano Lionetti, direttore generale per le valute, è stato collocato a riposo a far tempo dal 23 luglio 1973 e che quindi occorre provvedere alla sua sostituzione nella carica di vice presidente del citato comitato;

Tenuto conto che il dott. Ruggero Firrao, direttore generale per le importazioni e per le esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, ha assunto la reggenza della Direzione generale per le valute con decreto ministeriale in data 23 luglio 1973;

Decreta:

Il dott. Ruggero Firrao, reggente della Direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero, è nominato vice presidente del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in sostituzione del prof. Stefano Lionetti, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1973

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(11426)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1973.

Revoca, in seguito a rinuncia, della registrazione della specialità medicinale « Siero antitetanico purificato » categoria anallergico purificato (dal bovino) (Decreto di revoca n. 4355/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 16 luglio 1968 e 15 ottobre 1971 con i quali venne provveduto alla registrazione a tutti gli effetti di legge al n. 10.009/F a nome della ditta Istituto sieroterapico e vaccinogeno toscano « Sclavo », con sede in Siena, via Fiorentina n. 1, della categoria « Anallergico purificato (dal bovino) » 1000 U.I./ml - 1 fiala da ml 1,5 da 1500 U.I., 1 fiala da ml 3 da 3000 U.I. e 1 fiala da ml 5 da 5000 U.I., della specialità medicinale « Siero antitetanico purificato » preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la dichiarazione in data 16 luglio 1973 con la quale la ditta interessata predetta ha rinunciato alla registrazione della sopra indicata categoria;

Considerato che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia da parte della ditta Istituto sieroterapico e vaccinogeno toscano « Sclavo », con sede in Siena, via Fiorentina, 1, la registrazione della specialità medicinale « Siero antitetanico purificato » limitatamente alla categoria « Anallergico purificato (dal bovino) » 1000 U.I./ml nelle confezioni 1 fiala da ml 1,5 da 1500 U.I., 1 fiala da ml 3 da 3000 U.I., 1 fiala da ml 5 da 5000 U.I., registrata al n. 10.009/F con decreti in data 16 luglio 1968 e 15 ottobre 1971 a nome della ditta predetta.

La categoria della quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirata dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Il medico provinciale di Siena è anche incaricato della notificazione del decreto alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1973

Il Ministro: GUI

(11459)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico, di una zona sita nei comuni di Roccalbegna e Triana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 febbraio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i centri abitati e zone circostanti di Roccalbegna e Triana;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Roccalbegna;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, ambientata in un quadro naturale costituito da roccioni emergenti dal suolo e torrenti montani incombenti sull'abitato di Roccalbegna, determina una visione unica di estrema bellezza. Tra questi due centri storico-monumentali la caratteristica vegetazione maremmana, formata da ulivi nelle colline e querce tra le fenditure dei massi, contribuisce a dare alla zona un particolare e singolare aspetto meritevole di conservazione;

Decreta:

La sopradescritta zona sita nel territorio del comune di Roccalbegna ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a partire dalla vetta del poggio Le Forche a quota 912 in linea retta verso sud-est fino alla palazzina a quota 717. Prosegue ancora in linea retta verso sud-ovest fino al podere Pian d'Acquaio a quota 664 da tale podere segue la retta passante per la confluenza del fosso delle Vene con il fiume Albegna. Da tale punto fino alla vetta, in linea retta del Poggio il Sasso a quota 516. Prosegue inoltre verso nord fino all'incrocio della strada Roccalbegna-La Pianona con la strada carreggiabile per C. Saloni a quota 623.

Prosegue, dal bivio suddetto, in linea retta verso nord fino al podere Pogginaccio a quota 841. Prosegue in linea retta verso est sino alla vetta del monte Petricci a quota 885. Di qui in linea retta verso sud-est fino alla vetta del poggio Prato Nanzi a quota 892. Da tale vetta segue la retta passante per il podere Casa Nova, fino ad incrociare la parallela, distante m. 200, alla strada Roccalbegna-Triana in prossimità del ponte delle Zolferate, segue detta parallela fino ad incontrare la strada campestre che dalla strada Triana-Roccalbegna, conduce al podere Segalari.

Da tale incrocio in linea retta fino alla vetta del Poggio Le Forche, a quota 912.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Roccalbegna provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 agosto 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto

L'anno millenovecentosettantadue, il giorno 19 del mese di febbraio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Grosseto, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) ROCCALBEGNA E TRIANA — Proposta di vincolo dei centri abitati e zone circostanti.

(*Omissis*).

La commissione, pertanto, all'unanimità propone l'apposizione del vincolo nella zona così delimitata:

A partire dalla vetta del poggio Le Forche a quota 912, in linea retta verso sud-est fino alla palazzina a quota 717.

Prosegue ancora in linea retta verso sud-ovest fino al podere Pian d'Acquaio a quota 664 da tale podere segue la retta passante per la confluenza del fosso delle Vene con il fiume Albegna. Da tale punto fino alla vetta, in linea retta del Poggio il Sasso a quota 516. Prosegue inoltre verso nord fino all'incrocio della strada Roccalbegna-La Pianona con la strada carreggiabile per C. Saloni a quota 623.

Prosegue, dal bivio suddetto, in linea retta verso nord fino al podere Pogginaccio a quota 841.

Ancora in linea retta verso est sino alla vetta del monte Petricci a quota 885. Di qui in linea retta verso sud-est fino alla vetta del poggio Prato Nanzi a quota 892. Da tale vetta segue la retta passante per il podere Casa Nova, fino ad incrociare la parallela, distante m. 200, alla strada Roccalbegna-Triana in prossimità del ponte delle Zolferate, segue detta parallela fino ad incontrare la strada campestre che dalla strada Triana-Roccalbegna, conduce al podere Segalari.

Da tale incrocio in linea retta fino alla vetta del Poggio Le Forche, a quota 912.

(*Omissis*).

(11424)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1973.

Coefficienti di aggiornamento al 1973 delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4417, che istituisce il nuovo catasto edilizio urbano;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 131, riguardante l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1961, registro n. 51 Finanze, foglio n. 49, che fissa l'entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano, a partire dal 1° gennaio 1962, in tutto il territorio nazionale, esclusa la provincia di Trieste;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1965, registro n. 40 Finanze, foglio n. 49, che fissa l'entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano, a partire dal 1° gennaio 1966, nella provincia di Trieste;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1968, registro n. 4 Finanze, foglio n. 388, che fissa l'entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano, a partire dal 1° aprile 1968, nel comune di Campione d'Italia della provincia di Como;

Visto il parere espresso, a norma dell'art. 1 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 131, della commissione censuaria centrale, con deliberazione n. 3511 in data 4 luglio 1973, circa i coefficienti di aggiornamento al 1973 delle rendite catastali, definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-1939, per le singole categorie di unità immobiliari;

Decreta:

I coefficienti di aggiornamento al 1973 delle rendite catastali sono stabiliti come segue:

	Simboli delle categorie	Coefficienti
I. — IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA		
Gruppo A: (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)		
Abitazioni di tipo signorile	A/1	60
Abitazioni di tipo civile	A/2	40
Abitazioni di tipo economico	A/3	40
Abitazioni di tipo popolare	A/4	30
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	30
Abitazioni di tipo rurale	A/6	30
Abitazioni in villini	A/7	45
Abitazioni in ville	A/8	60
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici	A/9	40
Uffici e studi privati	A/10	80
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	30
Gruppo B: (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi)		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	40
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	40
Prigioni e riformatori	B/3	40
Uffici pubblici	B/4	60
Scuole e laboratori scientifici	B/5	60
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	60
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	60
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	60
Gruppo C: (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)		
Negozi e botteghe	C/1	80
Magazzini e locali di deposito	C/2	75
Laboratori per arti e mestieri	C/3	75
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	75
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	75
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	75
Tettoie chiuse o aperte	C/7	75
II. — IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE		
(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni)	da D/1 a D/3	70
	D/4	80
	D/5 - D/6	75
	da D/7 a D/9	70
III. — IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE		
(Altre unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi)	da E/1 a E/9	40

Roma, addì 10 settembre 1973

p. *Il Ministro:* CARTA

(11502)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1973.

Proroga del termine di presentazione delle domande di integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1973.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 6 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 14 agosto 1973, recante disposizioni per il pagamento dell'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1973 e dell'indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segala panificabile giacenti alla fine della campagna 1972-1973;

Visto in particolare, l'art. 3 di detto decreto, in base al quale la domanda per ottenere l'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione nazionale 1973 deve essere presentata dai produttori interessati entro il termine del 30 settembre 1973;

Atteso che sussistono validi motivi per prorogare detto termine al 31 ottobre 1973;

Decreta:

Art. 1.

Il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande per ottenere l'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione nazionale 1973 è prorogato al 31 ottobre 1973.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1973

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11581)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Bianco Val d'Arbia » e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, facendo seguito al parere negativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 4 maggio 1973, espresso in merito al riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Bianco Val d'Arbia » che, pertanto, rimane nella categoria delle denominazioni di origine « semplice », ha espresso il parere che la zona di produzione così come proposta dagli interessati, venga — ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 — delimitata con decreto ministeriale, nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Delimitazione della zona di produzione del vino « Bianco Val d'Arbia »

La delimitazione della zona di produzione inizia nel punto di incontro fra i confini comunali di Montalcino, Murlo e Buonconvento, individuabile nel punto di incontro fra il torrente Crevole e il fiume Ombrone. Da tale punto il limite segue, in direzione nord-est, il torrente Rigagliano — che costituisce il confine comunale fra Buonconvento e Murlo — fino all'incontro con la strada per Murlo a quota 209; segue poi tale strada fino al punto di incontro con la strada per Grotti alto; indi la strada Grotti-Bagnaia fino al bivio per Mugnano, da dove segue quest'ultima strada fino a quota 263.

Da questa quota il limite segue la strada poderale che porta al podere Il Moro, a quota 235, fino all'incontro con la comunale per Brucciano e proseguendo fino al punto in cui questa si immette sulla strada statale n. 223 di Paganico a quota 237. Da questo punto il limite prosegue lungo la strada statale n. 223 fino a Costalpino, ove incontra la strada statale n. 73 Senese-Aretina, lungo la quale continua fino a Villa Agazzara, presso la quota 271. Ripiega poi a nord lungo il fosso Alfino per seguirlo fino a raggiungere la strada che congiunge Belcaro con Montalbuccio; prosegue su questa strada fino al bivio a quota 351, imbocca successivamente la strada comunale che passando per Piazza e la villa Belriguardo si incontra con la via Cassia (strada statale n. 2) presso il km. 233. Da questo punto, ripiegando verso est, il limite prosegue lungo la via Cassia ed in località Fontebecci volge a nord lungo la Chiantigiana (strada statale n. 222) per raggiungere a Castellina in Chianti la strada statale n. 429. Il limite continua poi dirigendosi verso est, con la strada statale n. 429 fino alla località La Croce, presso il km 31, e prosegue con la strada che passando da Radda in Chianti congiunge la strada statale n. 429 con la strada statale n. 408 di Montevarchi presso la località La Villa; segue, quindi, la strada statale n. 408 fino a quota 580 e da qui, tramite una strada secondaria, raggiunge Badia a Coltibono. Da questa località, ripiegando verso sud e sud-est, il limite segue una strada carreggiabile che passando per le quote 593 e 701 raggiunge le località Montegrossi, pod. Montelucci, fino al confine con la provincia di Arezzo che segue fino a quota 752. Si identifica poi con la strada carreggiabile che sfiora le quote 772, 754 e 778, da dove prosegue lungo la strada che porta a S. Gusmè, fino a raggiungere la strada statale per Castelnuovo, seguendola fino al paese stesso. Da qui il limite prosegue lungo la strada che da Castelnuovo conduce alla strada statale n. 73 Senese-Aretina, fino all'incontro con quest'ultima; indi segue per breve tratto la Senese-Aretina fino alla Croce di Carnesecca; e successivamente corre lungo la strada carreggiabile che, passando per Muciglíani, Vescona, Fontanelle, raggiunge la Pievina, ove si innesta sulla strada per Abbadia a Rofena e podere Cerreto. Da qui prosegue con la strada interpoderale o vicinale che sfiora i poderi S. Filippo, Ucinilla, Nebbina, Montefermi, Poggiarello, S. Giorgio, Sole, Casanova, Pieve a Sprenna, La Villa per raggiungere Serravalle sulla strada statale Cassia. Indi segue la Cassia fino a Buonconvento. Prosegue ad est con la strada che porta al ponte Bagnacavallo, gira a sud seguendo il fosso di Gobbena, ad est seguendo il fosso di Tavoleto fino a quota 149; sfiora il podere Fornace e la Fattoria di Resta, e girando a Sud il limite passa lungo una linea ideale per i poderi Palazzone e Fornace fino all'incontro con il torrente Serlate presso il ponte Alto sulla Cassia. Da qui, girando verso ovest, il limite prosegue con il torrente Serlate, prima, e con il fiume Ombrone, poi, fino alla confluenza con il torrente Rigagliano, punto di partenza della descrizione.

(11388)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 421-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 421-MI », a suo tempo assegnato alla ditta O.L.C.O. di Cauli Escina, con sede in Milano, via Desenzano, n. 14.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(11393)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto per ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto n. 7317, Div. 2ª, del 24 luglio 1973 del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto per ciechi di Milano è autorizzato ad accettare il legato disposto dalla signora Gemma Fragni vedova Sichirollo con testamento pubblico in data 17 febbraio 1970, pubblicato con verbale 13 luglio 1972, n. 23038-8352 di repertorio a rogito del dott. Paolo Consolandi, notaio in Milano.

(11292)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1973, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 281, il ricorso straordinario proposto dal sig. prof. Bellini Piero è stato accolto.

(11233)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1973, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 280, il ricorso straordinario proposto dal sig. Zin Giuseppe è stato parzialmente accolto.

(11234)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1973, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 322, il ricorso straordinario proposto dal sig. Fischetti Renato è stato accolto.

(11319)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184

Corso dei cambi del 28 settembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	564 —	564 —	563,80	564 —	563 —	564,40	564,10	564 —	564 —	564 —
Dollaro canadese	560,90	560,90	560,25	560,90	559 —	560,60	561,15	560,90	560,90	560,90
Franco svizzero	186,05	186,05	186,10	186,05	186,40	186,80	186 —	186,05	186,05	186 —
Corona danese	98,65	98,65	98,40	98,65	98,80	99,50	98,65	98,65	98,65	99 —
Corona norvegese	102 —	102 —	101,80	102 —	102,75	102,15	102 —	102 —	102 —	102 —
Corona svedese	134,32	134,32	134 —	134,32	134 —	134,20	134,50	134,32	134,32	134,30
Fiorino olandese	222,62	222,62	222,50	222,62	222,50	223 —	222,90	222,62	222,62	222,60
Franco belga	15,288	15,288	15,30	15,288	15,25	15,28	15,2775	15,288	15,28	15,28
Franco francese	132,65	132,65	133 —	132,65	133,40	133,50	132,75	132,65	132,65	132,70
Lira sterlina	1360,50	1360,50	1360 —	1360,50	1357 —	1366 —	1361,50	1360,50	1360,50	1360,50
Marco germanico	232,20	232,20	233,50	232,20	233,10	233,80	233,67	232,20	233,20	233,20
Scellino austriaco	31,49	31,49	31,45	31,49	31,50	31,60	31,53	31,49	31,49	31,50
Escudo portoghese	24,16	24,16	24,25	24,16	24,20	24,20	24,18	24,16	24,16	24,16
Peseta spagnola	9,92	9,92	9,95	9,92	9,94	9,95	9,925	9,92	9,92	9,92
Yen giapponese	2,1240	2,1240	2,13	2,1240	2,14	2,15	2,13	2,1240	2,12	2,12

Media dei titoli del 28 settembre 1973

Rendita 5 % 1935	108,050
Redimibile 3,50 % 1934	99,650
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,775
» 5 % (Ricostruzione)	94,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,575
» 5 % (Città di Trieste)	94,625
» 5 % (Beni esteri)	93,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,125
» 5,50 % » » 1968-83	91,590
» 5,50 % » » 1969-84	95,80
» 6 % » » 1970-85	98,60
» 6 % » » 1971-86	98,65
» 6 % » » 1972-87	98,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,750
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,450
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,250
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,925
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 settembre 1973

Dollaro USA	564,05
Dollaro canadese	561,025
Franco svizzero	186,025
Corona danese	98,65
Corona norvegese	102 —
Corona svedese	134,41
Fiorino olandese	222,76
Franco belga	15,283
Franco francese	132,70
Lira sterlina	1361 —
Marco germanico	233,435
Scellino austriaco	31,51
Escudo portoghese	24,17
Peseta spagnola	9,922
Yen giapponese	2,127

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili dal 15 dicembre 1972 al 22 dicembre 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 2630/72 e n. 2663/72

(in lire italiane per 100 kg)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 15-12-1972 al 20-12-1972	dal 21-12-1972 al 22-12-1972
della tariffa	della statistica			
11.08-A-III	07	Amido di frumento	1.743,75	2.761,25
11.09-A	03	Glutine di frumento, allo stato secco	3.170,00	5.020,00
11.09-B	09	Glutine di frumento, altro	3.170,00	5.020,00

(11443)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 14 novembre 1970 all'8 dicembre 1970 a norma dei regolamenti (CEE) n. 311/69, n. 1353/69, n. 1368/69, n. 1578/70, n. 1579/70, n. 2199/70, n. 2303/70 e n. 2413/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6% . . .	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (8)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% . . .	22,00
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% . .	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	56,00
	III. superiore a 45%	61,00
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5%	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	40,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	41,70
	4. superiore a 29%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5%:	
	(aa) denaturati (1)	2,75
	(bb) altri	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	11,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (*segue*)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	40,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	41,70
	4. superiore a 29%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . .	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7%. . .	11,00
	2. altri	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1 inferiore o uguale a 45%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 21%	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	54,50
	2. superiore a 45%	61,00
	B con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:	
	(11) aventi tenore in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0,1100 (2) per kg
	(22) aventi tenore in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% .	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0,1100 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	0,4000 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (*segue*)	cc) superiore a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	0,5360 (2) per kg
	ex II Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) *in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o* meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed *aventi tenore di sostanza secca lattica su*periore a 45% in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza *secca lattica non grassa uguale o superiore* a 15% in peso	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	11,00 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39%	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45%	0,6100 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84% (5):	
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (8)	75,00
	- le altre destinazioni	87,00
	(II) uguale o superiore a 82%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (8)	99,70
	- le altre destinazioni	115,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.03 (*segue*)	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore a 84% ed inferiore o uguale a 98%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (8)	99,70
	- le altre destinazioni	115,00
	(II) superiore a 98% ed inferiore o uguale a 99,5%	152,00
	(III) superiore a 99,5%	156,00
04.04	Formaggi e latticini (6) (7):	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	36,00
	- la zona F (8)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in povere, escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	1. inferiore o uguale a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	10,00
	(22) uguale o superiore a 20%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	27,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	27,00
	(33) uguale o superiore a 40%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex. 2. superiore a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	0
	- le altre destinazioni	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 55%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	43,00
	(22) uguale o superiore a 55%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	54,00
	b) superiore a 36%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	3,00
	- le altre destinazioni	54,00
	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale a 47%:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (*segue*)	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:	
	(aa) inferiore a 3 mesi:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	20,00
	- le altre destinazioni	57,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	20,00
	- le altre destinazioni	57,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	18,00
	- la Svizzera	11,00
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	11,00
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	11,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	18,00
	- la zona E (8)	40,36
	- la zona F (8)	27,56
	- la Svizzera	11,00
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione. u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (*segue*)	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint Paulin, Taleggio:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	18,00
	- la zona F (8)	25,56
	- la Svizzera	11,00
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	11,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (8)	18,00
	- la zona E (8)	40,36
	- la zona F (8)	27,56
	- la Svizzera	11,00
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	II. non nominati:	
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	40,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 71,95 per il periodo dal 14 novembre 1970 al 30 novembre 1970 e per L. 70,95 per il periodo dal 1° dicembre 1970 all'8 dicembre 1970.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 71,95 per il periodo dal 14 novembre 1970 al 30 novembre 1970 e per L. 70,95 per il periodo dal 1° dicembre 1970 all'8 dicembre 1970.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *E*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *E* non vengono prese in considerazione.

(6) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

ZONA *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

ZONA *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

ZONA *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

ZONA *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

ZONA *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

ZONA *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(11240)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a due posti di sottotenente di vascello (AN) in servizio permanente effettivo - ruolo normale - nel Corpo delle armi navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;
Visto l'art 4 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina, e successive modificazioni;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti dei concorsi per le carriere statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto presidenziale 31 gennaio 1960, n. 53;
Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1591, concernente modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;
Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di sottotenente di vascello (AN) in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali, ruolo normale.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno presso l'Accademia navale i giorni 27 e 28 novembre 1973.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in ingegneria meccanica, in ingegneria navale e meccanica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria chimica, in ingegneria aeronautica, in ingegneria elettronica, in ingegneria nucleare, in chimica, in chimica industriale, in fisica, che non abbiano superato l'età di 28 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con lane colorate e con tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi né domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2 sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2 sono elevati inoltre a 39 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra, sono cumulabili fra loro purché il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea e l'esatta menzione della data nonché dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito ed indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 500 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio o un ufficiale ammiraglio (AN)

Membri:

un ufficiale superiore delle armi navali di grado non inferiore a capitano di fregata, o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio che non rivesta la carica di direttore generale delle armi navali, un ufficiale ammiraglio (AN); un ufficiale superiore dello stato maggiore della Marina di grado non inferiore a capitano di fregata; due professori universitari della facoltà di ingegneria.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione dei due membri civili ordinari sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di quindici giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esame, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno (con la quale viene fatta la comunicazione) i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo; stato di famiglia se ammogliato;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati dal precedente art. 2;

8) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere l'elevazione dei limiti di età, e che possano aspirare, se idonei, ad una riserva di posti, ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito, devono produrre adeguata documentazione che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla eta massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5), salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente di vascello, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di sottotenente di vascello delle armi navali in servizio permanente effettivo saranno inviati a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso l'Accademia navale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1973
Registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 55

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo delle armi navali col grado di sottotenente di vascello (AN) ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie (scritte e orali);

2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie scritte sono costituite da:

1) svolgimento di un tema pratico di meccanica che costituisce l'applicazione di argomenti compresi nel programma;

2) svolgimento di un tema pratico di elettrotecnica generale.

La durata degli esami scritti è fissata ad un massimo di otto ore.

E' ammesso l'uso dei formulari che debbono però prima essere sottoposti all'approvazione del presidente della commissione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno e stabilirà la durata massima di ciascuna prova

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri o manoscritti, salvo i testi che la commissione riterrà di porre a loro disposizione.

Sarà escluso dagli esami il concorrente che contravverrà alle suddette disposizioni.

Le prove orali sono costituite da:

A) Esami obbligatori:

discussione delle prove scritte;
meccanica applicata alle macchine;
fisica tecnica.

B) Esami a scelta:

scienza delle costruzioni;
impianti industriali chimici;
macchine;
misure elettriche;
costruzioni elettromeccaniche;
missilistica;
aerodinamica;
elettroacustica;
elettronica applicata;
chimica applicata;
scienza dei metalli;
fisica sperimentale.

I concorrenti dovranno sostenere tutte le prove obbligatorie orali indicate nella lettera *A*) e tre prove, scelte dall'interessato, tra le materie elencate nella lettera *B*).

Le interrogazioni riguardano principalmente applicazioni a casi pratici dei principi teorici. Non saranno richieste dimostrazioni dei principi teorici stessi, ma semplici enunciazioni ed il candidato potrà avvalersi, anche per l'esame orale e per la parte applicativa, di un formulario posto a sua disposizione dal presidente della commissione.

Scopo del colloquio è quello di mettere la commissione in grado di giudicare circa la preparazione culturale generale e la capacità di realizzazione applicativa del candidato evitando qualsiasi riferimento a discussione ed argomenti che rimangano nel campo della sola teoria.

La durata massima dell'esame orale è stabilita in tre ore.

Nelle prove orali degli esami obbligatori (esclusa la discussione delle prove scritte) il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi estratte a sorte per ciascuna prova orale.

La commissione ha facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma, sullo svolgimento delle prove scritte, nonchè su altri argomenti attinenti specialmente al campo dell'ingegneria con domande riguardanti il dominio della tecnologia e della chimica industriale.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da: esame di lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile, i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale che, letto ed approvato, sarà firmato dai componenti la commissione.

Art. 7.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però (articoli 12, 13 e 14) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 8.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni; dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 9.

Per essere ammessi alle prove orali i candidati dovranno aver superato le prove scritte, che avranno luogo in giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 10.

I candidati ammessi alle prove orali che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami. Successivamente, appena possibile a cura del Ministero, saranno loro restituiti i titoli inviati con la domanda d'ammissione al concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 11.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali divisa per cinque.

Art. 12.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 13

Ultimate le prove facoltative la commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per cinque.

Art. 14.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma della votazione media riportata da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e facoltative.

Art. 15.

Il presidente della commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti;

4) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

Art. 16.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — ELETTROTECNICA

Circuiti e rete in corrente continua: leggi di Ohm, di Joule, di Kirschhoff; nozioni fondamentali sul calcolo delle reti. Legge di Ohm tra grandezze specifiche Isteresi magnetica. Circuiti magnetici; riluttanza. Correnti di Foucault. Azioni ponderomo-

trici nel campo magnetico. Coefficienti di induzione propria e mutua. Circuiti in corrente alternata: regime transitorio e regime permanente. Calcolo simbolico e primi elementi sullo studio delle reti in correnti alternata in regime permanente. Circuiti in corrente alternata non sinusoidale. Cenni sull'effetto pellicolare. Costanti elettriche concentrate e costanti uniformemente distribuite. Capacità parziali: calcolo della capacità con il metodo dell'immagine elettrica. Introduzione allo studio dei sistemi polifasi. Campo magnetico rotante. Cenni sulla costituzione delle macchine elettriche ed elementi fondamentali della loro teoria. Metodo di Kennelly e Steinmetz per il calcolo dei regimi periodici nei sistemi lineari. Metodo operativo di Meaviside-Giorgi per il calcolo dei regimi variabili nei sistemi lineari a costanti concentrate. Proprietà del metodo operatorio e sue applicazioni. Teoria e calcolo delle reti. Principi, teoremi fondamentali e applicazioni. Sistemi polifasi di grandezze elettriche periodiche, con particolare riguardo a sistemi trifasi di tensioni o correnti sinusoidali. Potenza ed energia nei circuiti e nelle reti elettriche, con particolare riguardo ai regimi periodici sinusoidali. Teoria e calcolo delle catene di doppi bipoli e delle linee uniformi. Teorie della propagazione. Fondamenti sulla teoria e sul calcolo dei filtri elettrici: cenni sulla sintesi dei circuiti. Fondamenti sulla teoria della stabilità dei sistemi lineari in regime variabile. Tracciamento dei campi con procedimenti grafici e analitici. Calcolo della disuniforme distribuzione della densità di corrente nei conduttori in regime periodico e comunque variabile. Fondamenti di calcolo analogico. Circuiti e reti in corrente continua. Circuiti magnetici. Circuiti in corrente alternata: studio in regime permanente. Calcolo simbolico. Sintesi polifasi. Il campo magnetico rotante. Elementi fondamentali della teoria delle macchine elettriche. Schema generale di un impianto di generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Elementi fondamentali sulle linee di trasmissione e sulle reti di distribuzione. Circuiti a costanti concentrate. Equazioni ai nodi ed equazioni alle maglie. Circuiti a costanti distribuite. Risposta in regime permanente ed in regime transitorio. Principi di funzionamento delle macchine elettriche. Alimentazione delle apparecchiature elettroniche della rete di distribuzione, da batterie di pile e di accumulatori, da gruppi motogeneratori.

2. — FISICA TECNICA

Emissione ed assorbimento dei corpi condensati e degli aeriformi. Proprietà dell'occhio. Fotometria. Lampade. Cenni sulla tecnica dell'illuminazione. Vari tipi di termometri. Misura della temperatura. Trasmissione del calore per conduttività interna; postulato per irraggiamento. Trasmissione del calore per convezione; applicazione dell'analisi dimensionale. Applicazioni: scambiatori d. calore; isolamento termico. Trasformazioni invertibili e non invertibili; 1° Principio della termodinamica. Calori specifici. 2° Principio della termodinamica. Scala assoluta della temperatura. Entropia. Equazione ed inequazione di Clausius. Cenni sul 3° principio della termodinamica. Metodi generali per l'applicazione dei principi fondamentali della termodinamica. Cambiamenti di stato. Gas. Vapori. Cenno sul moto dei fluidi. Cicli termodinamici teorici delle macchine termiche. Cenni di acustica applicata.

3. — MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE

Geometria, cinematica, dinamica delle macchine. Resistenze passive. Azioni dinamiche dei fluidi. Potenza e rendimento. Rotismi. Macchine funicolari. Relazione. Equilibramento. Vibrazioni. Giroscopio. Introduzione alla teoria dei controlli.

4. — SCIENZE DELLE COSTRUZIONI

Richiami di statica. Statica grafica (poligoni funicolari, diagrammi cremoniani). Diagrammi delle sollecitazioni. Proprietà meccaniche dei corpi. Deformazione, resistenza, sicurezza. Teoria della elasticità e resistenza dei materiali: fondamenti, sollecitazioni semplici, sollecitazioni composte, criteri di resistenza, problemi particolari di elasticità. Teoria dei sistemi elastici. Equilibrio e congruenza. Teoremi generali: (travi, istabilità dell'equilibrio nelle aste, sistemi iperstatici; variazioni termiche; stati di coazione). Elementi di teoria della plasticità.

5. — CHIMICA APPLICATA

Acque. Trattamento delle acque; filtrazione, sedimentazione, dolcificazione, demineralizzazione Caratteristiche delle acque per caldaie e per circuiti di raffreddamento. Acque residue industriali. Leganti aerei ed idraulici: caratteristiche, impieghi norme di legge. Materiali ceramici e vetri: costituzione, caratteristiche, impieghi materiali ceramici per alte temperature, refrattari, isolanti termici. Materie plastiche e gomma: principi, costituzione, relazione fra struttura e proprietà fisico meccaniche, lavorazione, impieghi. Legno: proprietà, trattamenti di conservazione e miglioramento. Corrosione e sistemi protettivi, trattamenti superficiali e vernici. Combustibili e combustione (solo per meccanici): caratteristiche dei combustibili solidi, liquidi, gassosi, naturali ed artificiali; controllo della combustione. (Esplosivi).

6. — COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE

Richiami sul calcolo analitico e grafico dei circuiti magnetici. Materiali magnetici, conduttori, dielettrici e strutturali per le macchine e le apparecchiature elettriche. Costruzioni delle strutture magnetiche. Avvolgimenti per trasformatori, per macchine a collettore e per macchine a corrente alternata sotto l'aspetto costruttivo. Proporzionamento degli isolanti e costruzione degli avvolgimenti. Calcolo delle perdite. Riscaldamento e raffreddamento. Calcoli meccanici. Norme CEI ed UNEE.

Criteri di dimensionamento e verifiche in sede di costruzione e di collaudo dei trasformatori, delle macchine a corrente continua, delle macchine ad induzione e delle macchine sincrone: Criteri generali per la determinazione del costo delle macchine elettriche. Cenni sulla attrezzatura e sulla organizzazione delle officine di costruzioni elettromeccaniche. Unificazione e normalizzazione dei criteri di progetto e costruzione delle macchine elettriche di serie.

7. — ELETTROACUSTICA

Generalità; grandezze acustiche fondamentali ed unità di misura. Sorgenti sonore e radiazione acustica; diffrazione (cenni). Analogia elettroacustica, impendenza meccanica ed impendenza acustica, espressioni per il calcolo delle costanti elementari; risuonatori e filtri acustici. Sistemi misti meccanico-acustici. Voce e udito; richiami e complementi sulle scale per la intensità della sensazione auditiva e sulle loro applicazioni ai suoi complessi ed ai rumori. Altre caratteristiche della sensazione auditiva e del linguaggio che intervengono nelle telecomunicazioni. Trasduttori elettroacustici; loro proprietà generali (cenni) microfoni, altoparlanti, ricevitori telefonici, trasduttori per la registrazione del suono e per la ripresa del suono registrato, altri trasduttori. Apparati per la registrazione e la riproduzione del suono con procedimento meccanico, ottico e magnetico. Apparati per la diffusione sonora e loro progettazioni. Elementi di tecnica della ripresa sonora: il problema della stereofonia. Misure acustiche fondamentali: misuratore di livello sonoro e misure fonometriche; misure di acustica ambientale e di isolamento acustico; misure sui principali tipi di trasduttori elettroacustici; misure sugli apparati per la registrazione e riproduzione del suono.

8. — ELETTRONICA APPLICATA

Cenni generali sulla struttura e le caratteristiche dell'atomo e dell'elettrone. Moto di particelle cariche in un campo magnetico. Ionizzazione, emissione fotoelettrica. Emissione termoionica. Emissione secondaria. Tubi elettronici. Diodo. Triodo, tubi e griglia schermo. Elettronica dello stato solido. Semiconduttori e transistori. Richiami sulla teoria dei circuiti. Amplificatori e generatori per segnali sinusoidali, a BF e RF. Circuiti per segnali non sinusoidali. Modulazioni. Conversioni di frequenza. Sistemi di trasmissione di informazione. Oscilloscopi e raggi catodici. Principi generali dei calcolatori elettronici analogici e numerici.

9. — IMPIANTI INDUSTRIALI CHIMICI

Teoria unitaria delle operazioni di trasferimento di materia. Assorbimento fisico; assorbimento chimico, distillazione, estrazione con solventi, assorbimento e scambio ionico. Umidificazione, deumidificazione ed essicamento. Reattori chimici. Effetti di scala nelle apparecchiature dell'industria chimica. Problemi economici dell'industria chimica: ricerche di mercato, scelta dell'ubicazione di un impianto, approvvigionamento di materie prime, acqua, energia, ecc. ecc. costi di esercizio, costi di capitale, ricuperi termici.

10. — MACCHINE

Energetica delle macchine a fluido. Turbomacchine in generale. Turbine in corrente libera. Compressori. Generatori di vapore. Motori a vapore. Condensatori. Motori alternativi a combustione interna. Turbine a gas. Pompe di calore.

Le applicazioni della fluidodinamica alle turbomacchine: teoria bidimensionale e tridimensionale delle turbomacchine (turbine a turbopompe idrauliche. Turbina a vapore ed a gas e turbocompressori). I risultati delle ricerche moderne sulla com-

bustione e loro applicazione ai generatori di vapore ed ai motori a combustione interna. La propulsione in fluido. Complementi di temotecnica: scambiatori di calore, svaporatori, condensatori Fase transitoria nelle macchine. Interdipendenza nella regolazione delle turbine idrauliche tra impianto idraulico e macchine idrauliche e termiche motrici ed operatrici; schemi, servizi ausiliari. Cenni sui reattori nucleari quali sorgenti di calore e sugli impianti per la produzione di energia meccanica.

11. — MISURE ELETTRICHE

Richiami sulle caratteristiche meccaniche dei sistemi oscillanti. Errori e correzioni. Campioni. Costruzione e proprietà fondamentali degli apparecchi di misura. Gli ausiliari nella tecnica delle misure. Misure di differenza di potenziale. Misure di corrente. Misure di potenza. Misure di fattore di potenza. Misure di energia. Misure di frequenza. Apparecchi registratori. Misure di resistenza. Misura di auto e mutua induzione. Misura di capacita. Misura di grandezze magnetiche. Verifiche dei principal. strumenti ed organi di misura. Oscillografi.

Misure attinenti agli impianti.

Prove di collaudo sulle macchine elettriche.

12. — MISSILISTICA

Cenni sulla:

a) stabilità e dinamica del missile;

b) balistica dei missili guidati: sistemi di guida attiva, semiattiva, passiva;

c) guida inerziale.

Tecnica dei sistemi di guida con nozioni sulla teoria dei servosistemi. Calcolatori e simulatori analogici, elettronici e numerici automatici. Telemisure, sistemi di trasmissione e ricezione multiplex - radar di tracking - Trasmissione ed impulsi (PPM PCM). Sistemi di registrazione dei dati.

13. — AERODINAMICA

Correnti Euleriore. Correnti viscose. Problemi dell'ala Aereo supersonico. Urto. Teoria della caratteristica. Concetti di aerodinamica ipersonica.

14. — SCIENZA DEI METALLI

Lo stato liquido dei metalli e delle leghe; la solidificazione: Lo stato cristallino. Termodinamica dei sistemi metallici. Trasformazioni ordine-disordine. Le proprietà fisiche e termologiche dei materiali metallici e loro misura. Deformazioni elastiche e deformazioni plastiche Diffusione. Teoria dei trattamenti termici. Fenomeni di nucleazione e crescita di germi cristallini.

15. — FISICA SPERIMENTALE

Complementi di calcolo vettoriale. Il campo elettrostatico nel vuoto. I dielettrici. La corrente elettrica continua. Il campo magnetico costante nel vuoto. Le proprietà magnetiche della materia. Campi elettrici e magnetici lentamente variabili. Campi elettrici e magnetici rapidamente variabili. La luce. L'ottica geometrica. Il principio di Huyghens. Il nucleo.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali - ROMA

Io sottoscritto . nato a . . (provincia di . .) il . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto di . . .) residente a (1) . . . . (provincia di . .) via . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per esami a n. . . posti di sottotenente di vascello (AN) in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 ottobre 1973.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . . . con la votazione di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . .

Allego una fotografia applicata su carta da bollo da L. 500 con firma autenticata.

. . . . . lì . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponde con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(11396)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi degli aiuti di chirurgia plastica idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1971, che predispone gli elenchi degli aiuti di chirurgia plastica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1971;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 15 novembre 1971;

Visto l'art 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi degli aiuti di chirurgia plastica idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 15 novembre 1971 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
54. Leofreddi Lorenzo	Roma - 19 dicembre 1933		si					
55. Macioce Mario . .	Arpino Frosinone - 3 giugno 1920		si					
56. Quintadamo Ugo Giuseppe .	Brindisi 10 settembre 1927					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia plastica che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1973

Il Ministro: GUI

(11475)

Modifica degli elenchi degli aiuti di radiologia e fisioterapia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 settembre 1972, che predispone gli elenchi degli aiuti di radiologia e fisioterapia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 18 settembre 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi degli aiuti di radiologia e fisioterapia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 18 settembre 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
262. Garbarino Vittorio . .	Invorio - 13 luglio 1929							si
545. Soliani Roschini Cesare .	Reggio nell'Emilia - 21 agosto 1937					si		

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi degli aiuti di radiologia e fisioterapia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 18 settembre 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
626. Bagliani Giuseppe . .	Milano - 31 gennaio 1937						si	
627. Bartolomucci Diego . .	Roma - 10 luglio 1927						si	
628. Bracci Mirella .	Milano - 22 maggio 1925							si
629. Cirelli Mirella	Rovereto - 26 gennaio 1932							si
630. Jucker Carlo	Roma - 15 gennaio 1929					si		
631. La Pera Vittorio .	Catanzaro - 30 aprile 1925		si					
632. Marino Tullio . .	Roma - 8 gennaio 1926		si					
633. Rinaldi Giulio . .	Roma - 7 gennaio 1920							si
634. Zara Luigi . .	Maglie - 11 marzo 1924							si

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di radiologia e fisioterapia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1973

Il Ministro: GUI

(11476)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso, per esami, a cento posti di medico provinciale in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si rende noto che nel Bollettino Ufficiale del mese di agosto 1973, dispensa n. 8, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso, per esami, a cento posti di medico provinciale in prova, indetto con decreto ministeriale 25 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 dell'8 aprile 1972.

(11479)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modifica del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ottantatre posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, riservato agli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia e Basilicata.

A parziale rettifica di quanto precedentemente comunicato con l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 12 settembre 1973, le prove scritte del concorso sopracitato, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 85, foglio n. 257 si effettueranno in Bari rispettivamente nei giorni 26 e 27 novembre 1973 anzichè nei giorni 22 e 23 ottobre.

Restano invariate le sedi degli istituti e scuole presso cui dovranno presentarsi i candidati per lo svolgimento delle prove d'esame nonchè l'orario di inizio delle prove stesse (vedi *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 12 settembre 1973).

(11574)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto della amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Marche.

Le prove scritte del concorso sopracitato, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 85, foglio n. 259 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, avranno luogo in Ancona, nei giorni 2 e 3 novembre 1973, con inizio alle ore 8, nella scuola media statale «G. Leopardi» in via Vittorio Veneto, 9.

(11575)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a novanta posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Emilia-Romagna.

Le prove scritte del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 80, foglio n. 262 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, si svolgeranno in Bologna, nei giorni 2 e 3 novembre 1973, con inizio alle ore 8 negli istituti di seguito elencati, presso i quali dovranno presentarsi i candidati con i cognomi corrispondenti alle lettere alfabetiche indicate a fianco di ciascun istituto:

1) scuola media statale «Gandino», via Graziano, 8, Bologna: da Abrotini Gabriele a Costa Ilvo;

2) scuola media statale «Zanotti», via Calori, 8, Bologna: da Costa Maria Antonietta a Luciani Rino;

3) liceo scientifico statale «Righi», viale Pepoli, 3, Bologna: da Lucignano Antino a Zurlini Gabriella.

(11576)

MINISTERO DEL TESORO

Conferma nell'incarico di un componente la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trenta posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno stesso anno, registro n. 22, foglio n. 92, con il quale, tra gli altri, il dott. Vincenzo Gentile, dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, è stato nominato membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trenta posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale il suddetto dirigente superiore dott. Vincenzo Gentile cessa dal servizio, con effetto dal 28 giugno 1973, in applicazione dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerata l'opportunità di confermare nell'incarico di componente della suindicata commissione esaminatrice il dott. Gentile, in applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Gentile, cessato dal servizio dal 28 giugno 1973 con decreto ministeriale citato nelle premesse, viene confermato, da tale data, nell'incarico di membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trenta posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, in applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1973

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1973
Registro n. 28, foglio n. 326

(11405)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1973, n. **19.**

Intervento regionale per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi e orfani di guerra.

(*Pubblicata nell'ed. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 21 del 6 agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia eroga un contributo secondo le disposizioni di cui all'art. 2 e segg. per l'assistenza sanitaria, farmaceutica sempre che non godano già di assistenza indiretta con contribuzione a carico dello Stato, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, ai

a) coltivatori diretti in attività; coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa mutua ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136; 26 ottobre 1957, n. 1047; 29 maggio 1967, n. 369, purchè conviventi e a carico;

b) artigiani in attività, coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari assistiti a norma delle leggi 29 dcembre 1956, n. 1533 e 27 febbraio 1963, n. 260, purchè conviventi e a carico;

c) commercianti in attività, coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa mutua ai sensi delle leggi 27 novembre 1960, n. 1397; 22 luglio 1966, n. 613; 25 novembre 1971, n. 1088, purchè conviventi e a carico;

d) mutilati e invalidi di guerra disoccupati dalla 2ª alla 8ª categoria e rispettivi familiari, conviventi e a carico, vedove, orfani di guerra, minori e inabili non aventi titolo all'assistenza a norma della legge n. 944 del 20 ottobre 1971.

Art. 2.

Il contributo erogato sul costo effettivo dell'assistenza farmaceutica viene corrisposto alle rispettive Casse mutue comunali per il tramite delle Casse mutue provinciali per le categorie di cui alla lettera *a*), alle rispettive Casse mutue provinciali per le categorie di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 e alle direzioni provinciali dell'ONIG della Regione per le categorie di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 nella seguente misura:

con l'assunzione di oneri di spesa del 75% sulle somme eccedenti la fascia esente di L. 300 per ogni prodotto, la quale rimane a carico dell'assistito.

All'onere residuo e a copertura totale della spesa provvederanno le Casse mutue ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 475 del 26 ottobre 1970.

Per le categorie di cui alla lettera *d*) dell'art. 1, ferma restando la fascia esente di L. 300, a carico dell'assistito l'onere è a totale carico della Regione.

Sono ammesse a contributo solo le spese per medicinali acquistati su prescrizione medica nominativa in data non anteriore alla entrata in vigore della legge.

Art. 3.

Il contributo di cui al precedente articolo viene corrisposto dalla Regione agli enti erogatori in rate semestrali, posticipate.

Detti enti renderanno conto alla fine di ogni semestre delle erogazioni effettuate, trasmettendo alla Regione ogni documentazione necessaria relativa alle stesse.

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle Casse mutue interessate anticipazioni complessivamente non superiori al 90% del contributo, presumibile, sulla scorta dei bilanci precedenti.

Per il primo semestre di applicazione della presente legge saranno corrisposte alle Casse mutue, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, anticipazioni di importo non superiore, complessivamente, al 40% del contributo annuo dovuto.

Art. 4.

Il contributo della Regione viene corrisposto fino a quando la spesa per l'assistenza farmaceutica agli aventi diritto di cui all'art. 1 sarà assunta totalmente dallo Stato direttamente o nel quadro del Servizio sanitario nazionale.

Art. 5.

La giunta regionale, ai fini dell'erogazione assistenziale, di cui alla presente legge promuove convenzioni con gli enti erogatori, avvalendosi di apposita commissione tecnica per la determinazione dell'oggetto e dei criteri relativi.

Art. 6.

Le convenzioni di cui all'art. 5 regoleranno le modalità di erogazione dell'assistenza in armonia con i princìpi legislativi statali che presiedono alla regolamentazione assistenziale degli enti erogatori.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere finanziario l'Ente erogatore provvederà con il contributo della Regione nella misura prevista dall'art. 2 della presente legge, avvalendosi degli sconti di legge di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante prelevamento di L. 2.000.000.000 dal cap. 230 del bilancio '73 « Fondi a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali » e contemporanea iscrizione di pari importo al cap. 149-*bis* « Spese per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi ed orfani di guerra » che con la presente legge si istituisce.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 agosto 1973

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1973, n. 20.
Proroga della indennità di missione al personale comandato.

(*Pubblicata nell'ed. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 6 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale comandato, ai sensi dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, a prestare servizio presso la Regione, proveniente da altre sedi di servizio, è corrisposto il trattamento economico di missione fino alla data di inquadramento nel ruolo regionale.

La giunta regionale è autorizzata alla relativa liquidazione nel rispetto della normativa statale contenuta nella legge 15 aprile 1961, n. 291 e nell'intesa che le somme erogate debbano considerarsi comprensive dei benefici economici previsti dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della suddetta legge.

Art. 2.

All'onere presunto complessivo di lire 216.000.000 derivante dalla presente legge si farà fronte:

con le disponibilità residue di cui al capitolo 59/3 del bilancio 1971	L.	11.000.000
con i fondi disponibili al cap. 16 del bilancio 1972 approvato con legge regionale 25 gennaio 1972, n. 3, la cui gestione è stata prorogata al 31 dicembre 1973 con legge regionale 29 maggio 1973, n. 11	»	75.000.000
con i fondi disponibili al cap. 23 del bilancio 1973 approvato con legge regionale del 5 maggio 1973, n. 10	»	130.000.000
In uno . . .	L.	216.000.000

Alla copertura degli eventuali oneri per gli anni finanziari dal 1974 in poi si provvederà con normale stanziamento da riportare nel bilancio regionale integrato, occorrendo, con le maggiori entrate spettanti alla Regione per effetto della normale espansione delle sue entrate e in particolare del gettito della tassa regionale di circolazione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 6 agosto 1973

TRISORIO LIUZZI

(11017)

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1973, n. 21.

Contributi della Regione a comuni e consorzi di comuni per l'impianto di inceneritori di rifiuti solidi urbani.

(*Pubblicata nell'ed. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 21 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA POSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a consorzi tra enti locali e, nei casi di riconosciuta convenienza ed economicità, a singoli comuni per l'impianto di inceneritori di rifiuti solidi urbani, fino all'80% della spesa corrente.

Art. 2.

I contributi saranno erogati sulla base di un piano di localizzazione degli inceneritori, la cui formulazione è demandata ad una commissione composta:

dall'assessore regionale alla sanità, o un suo delegato, presidente;

dal provveditore regionale alle opere pubbliche, o un suo delegato;

dal veterinario provinciale in servizio presso l'Assessorato regionale alla sanità;

dai medici provinciali della Regione;

da un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'Assessorato regionale alla sanità, segretario.

Alla predetta commissione è altresì demandata la individuazione del numero e la delimitazione dei consorzi ai fini della presente legge.

Art. 3.

La domanda di contributo deve essere presentata dal presidente del consorzio di enti locali o dal sindaco del comune e deve essere corredata dalla deliberazione di autorizzazione all'acquisto, dalla relazione tecnica a cura dell'ufficio tecnico consorziale o comunale e dai preventivi di spesa in numero non inferiore a tre.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi, ai sensi della presente legge, gli impianti devono rispondere ai requisiti ed alle finalità previste dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, concernente la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 5.

Il provvedimento di concessione del contributo stabilirà anche il termine entro il quale l'impianto degli inceneritori dovrà essere ultimato.

Per la liquidazione dell'importo del contributo il computo metrico consuntivo ed il certificato di collaudo dovranno, a pena di decadenza, essere presentati all'Assessorato alla sanità entro 60 giorni dalla data fissata per il compimento dei lavori.

Art. 6.

La concessione dei contributi previsti dalla presente legge e sottoposta al previo parere di idoneità tecnica, sanitaria e di congruità degli organi tecnici della Regione.

Il collaudo degli impianti sarà disposto dalla Regione ed affidato a funzionari tecnici dei ruoli regionali.

Art. 7.

La spesa di L. 500 milioni prevista dalla presente legge per l'anno 1973 farà carico al cap. 117-*bis* « Contributi della Regione a comuni e consorzi di comuni per l'impianto di inceneritori di rifiuti solidi urbani », che viene istituito nel bilancio dell'esercizio finanziario 1973 della regione Puglia.

L'importo di L. 500 milioni del cap. 117-*bis* viene costituito mediante riduzione della somma di L. 280 milioni del cap. 117 e prelevamento di 220 milioni dal cap. 230 del bilancio 1973.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1973, con propria deliberazione, le necessarie variazioni per l'applicazione dei precedenti commi.

Art. 8.

Le leggi regionali di approvazione dei bilanci degli anni successivi al 1973 prevederanno la dotazione finanziaria del capitolo corrispondente a quello istituito con l'articolo precedente, da iscrivere nei bilanci medesimi.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello statuto della regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 agosto 1973

TRISORIO LIUZZI

(11018)

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1973, n. 22.

Fondo regionale per gli ospedali, il servizio regionale di pronto soccorso, i centri di medicina sociale e del lavoro e i centri di diagnostica per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 27 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA POSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito nel bilancio della regione Puglia un fondo per interventi nei settori appresso indicati:

a) lavori urgenti e straordinari di risanamento e riattamento di immobili degli ospedali;

b) lavori di adeguamento degli impianti dei servizi ospedalieri generali, economali, tecnici e sanitari;

c) gestione e funzionamento del servizio regionale di pronto soccorso;

d) impianto e funzionamento dei centri di medicina sociale e del lavoro.

TITOLO I

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per lavori di risanamento e riattamento di ambienti ospedalieri antigienici, qualora le condizioni finanziarie degli enti non consentano di provvedervi con i mezzi ordinari di bilancio e le opere non possano essere finanziate ai sensi dell'art. 34 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 3.

Le domande di contributo, firmate dal presidente dell'ente, devono essere corredate di un computo metrico estimativo dei lavori necessari e di una planimetria dei locali da sistemare, redatti a cura dell'ufficio tecnico dell'ente o da tecnici liberi professionisti.

Non potranno essere sussidiate opere iniziate prima della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, o nei casi di urgenza e indifferibilità, constatata preventivamente dall'assessorato regionale competente, prima della promessa di contributo da parte della giunta regionale tramite l'assessorato alla sanità.

Art. 4.

Il provvedimento di concessione del contributo stabilirà il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati e le altre condizioni ritenute necessarie.

Per la liquidazione dell'importo del contributo, il computo metrico consuntivo dei lavori ed il certificato di collaudo dovranno, a pena di decadenza, essere presentati all'assessorato alla sanità entro 90 giorni dalla data fissata per il compimento dei lavori.

TITOLO II

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'adeguamento tecnico degli impianti dei servizi generali, economali, tecnici e sanitari, nei casi previsti dall'art. 2 e con le modalità stabilite nel titolo I della presente legge.

Art. 6.

Nei casi in cui le opere per le quali è richiesto il contributo a carico del fondo istituito con la presente legge consistano in manufatti ed attrezzature che abbiano prezzi correnti di mercato, alla domanda potranno essere allegati non meno di tre preventivi delle ditte fornitrici in sostituzione della documentazione di cui al precedente art. 3.

Art. 7.

In nessun caso potranno essere concessi contributi qualora sia stata omessa nel calcolo della retta di degenza la quota per l'ammortamento, il rinnovo e l'ammodernamento delle attrezzature ospedaliere, prevista dal quarto comma dell'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, o le attrezzature richieste possano essere sussidiate ai sensi dell'art. 33 della predetta legge o dell'art. 2, comma terzo, della legge 8 maggio 1971, n. 304.

TITOLO III

Art. 8.

Gli ospedali che siano amministrati da enti, che abbiano usufruito dei contributi e sussidi concessi dalla Regione nella ripartizione della quota del fondo nazionale ospedaliero, sono obbligati a sostenere le spese necessarie per la gestione ed il funzionamento del servizio regionale di pronto soccorso.

Art. 9.

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti di cui all'articolo precedente, sulla spesa necessaria per mantenere in continua efficienza le attrezzature inserite nel servizio regionale di pronto soccorso in dotazione degli ospedali dagli stessi dipendenti.

I contributi possono essere concessi anche a consuntivo dei lavori compiuti in ottemperanza al disposto dell'articolo precedente.

Art. 10.

Ogni lavoro di ripristino o riparazione delle attrezzature del servizio regionale di pronto soccorso per il quale debba essere richiesto il contributo della Regione, deve essere immediatamente comunicato all'assessorato alla sanità, prima dell'ordinaria domanda di contributo.

TITOLO IV

Art. 11.

Con delibera della giunta regionale, sentita la competente commissione permanente consiliare, possono essere istituiti centri di medicina sociale e del lavoro.

Le spese per l'impianto, la gestione ed il funzionamento dei centri sono poste a carico del fondo istituito con la presente legge e non possono superare un quarto dello stanziamento annuo complessivo.

Con lo stesso procedimento previsto dal comma precedente può essere istituito un centro regionale di diagnostica per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali.

Art. 12.

La gestione dei centri di medicina sociale e del lavoro sarà affidata ai comuni e agli enti ospedalieri su apposita convenzione approvata dalla giunta regionale.

Le gestioni di centri di diagnostica regionale per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali sarà affidata mediante convenzione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanità, ad un ente ospedaliero che abbia istituite e funzionanti distinte divisioni di neurologia, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia e che sia riconosciuto idoneo sul piano tecnico sanitario.

Art. 13.

In sede di prima applicazione della presente legge, il contributo della Regione potra essere destinato unicamente alle spese di impianto dei centri, esclusa la spesa per gli immobili, che devono essere messi a disposizione dall'ente beneficiario del contributo della Regione.

Disposizione finale

Art. 14.

La concessione di contributi e sussidi ai sensi dei precedenti articoli è sottoposta al previo parere di idoneità tecnica e sanitaria e di congruità degli organi tecnici della Regione, ai quali è affidata la vigilanza sui lavori e sulle attività finanziarie a carico del fondo istituito con la presente legge.

L'ammontare dei contributi contemplati nella presente legge non potrà comunque superare l'80 % della spesa effettivamente sostenuta.

Disposizione finanziaria

Art. 15.

Il fondo di cui all'art. 1 per l'anno 1972 è di L. 1.157.269.000 e viene iscritto nel capitolo 126-*bis* che si istituisce con la presente legge.

L'importo di L. 1.157.269.000 viene costituito mediante prelevamento della somma di L. 500 milioni dal capitolo 308 del bilancio di previsione dell'esercizio 1972 - fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali - e riduzione degli stanziamenti previsti nel medesimo bilancio ai capitoli seguenti e per le somme a fianco indicate:

Cap. 106	L.	4.230.000
Cap. 107	»	1.000.000
Cap. 109	»	200.000
Cap. 110	»	500.000
Cap. 111	»	1.000.000
Cap. 112	»	1.000.000
Cap. 113	»	13.600.000
Cap. 114	»	14.200.000
Cap. 115	»	14.725.000
Cap. 116	»	6.500.000
Cap. 117	»	6.010.000
Cap. 118	»	2.485.000
Cap. 120	»	25.000.000
Cap. 121	»	1.000.000
Cap. 122	»	1.790.000
Cap. 123	»	8.094.000
Cap. 125	»	1.100.000
Cap. 126	»	900.000
Cap. 127	»	198.300.000
Cap. 128	»	12.500.000
Cap. 129	»	1.000.000
Cap. 130	»	55.000.000
Cap. 132	»	2.000.000
Cap. 133	»	3.000.000
Cap. 134	»	7.100.000
Cap. 136	»	1.500.000
Cap. 143	»	14.100.000
Cap. 144	»	234.985.000
Cap. 146	»	2.250.000
Cap. 147	»	100.000
Cap. 148	»	8.000.000
Cap. 151	»	10.000.000
Cap. 152	»	4.100.000

La giunta regionale è autorizzata, ai sensi della legge regionale 29 maggio 1973, n. 11, ad introdurre con propria deliberazione nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1972 della Regione le variazioni occorrenti per l'attuazione del disposto del comma precedente.

Art. 16.

La somma di L. 1 157.269.000 resta impegnata per le finalità di cui alla presente legge e potrà essere utilizzata nel corso degli esercizi 1973 e 1974.

Le leggi regionali di approvazione del bilancio regionale del 1973 e degli anni successivi provvederanno a costituire la dotazione finanziaria del fondo istituito con la presente legge, tenendo conto delle esigenze degli ospedali, dei servizi e dei centri di medicina sociale e del lavoro e del centro di diagnostica regionale per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali.

Art. 17.

La ripartizione del fondo tra i settori di intervento di cui all'art. 1 sarà effettuata dalla giunta regionale in funzione delle esigenze annualmente evidenziatesi.

Art. 18.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello statuto.

Art. 19.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 agosto 1973

TRISORIO LIUZZI

(11209)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1973, n. **35**.

Mutuo di L. 5.000.000.000 destinato alla concessione di contributi per la realizzazione di impianti di depurazione e di smaltimento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 12 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo passivo di L. 5.000.000.000, da destinare ai fini di cui al successivo art. 2, con uno o più istituti di credito, da estinguere mediante annualità costanti in un periodo minimo di 20 anni al tasso massimo del 9 %.

Art. 2.

L'importo ricavato dal suddetto mutuo è destinato alla concessione di contributi straordinari a favore dei comuni, loro consorzi e comunità montane per la realizzazione di impianti di depurazione di scarichi fognari e di impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani.

All'attuazione del presente articolo sarà provveduto mediante apposita legge regionale.

Art. 3.

All'onere massimo di L. 550.000.000 corrispondente alla prima annualità di ammortamento del mutuo, che decorrerà dal semestre successivo a quello in cui viene perfezionato il contratto nonchè all'onere corrispondente alle restanti quote di ammortamento, si farà fronte con parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento della quota regionale del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dall'incremento del gettito dei tributi regionali.

Art. 4.

A garanzia del pagamento delle rate di ammortamento del mutuo di cui all'art. 1, la giunta regionale è autorizzata a rilasciare delegazioni sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità, entro il limite del 20 % di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973 sono così modificati:

ENTRATA

Variazione in aumento:

Titolo V, cat. 1ª, cap. 150 « Entrate per mutui passivi »: L. 5.000.000.000.

SPESA

Variazione in aumento:

Titolo I, sez. VI, rubr. 1ª, cat. VIII, cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso »: L. 5.000.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 31 agosto 1973

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1973, n. **36**.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 12 *settembre* 1973)

(11208)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.